

Ufficio: **PRESIDENZA**C.E.T.I.M.A.
COMUNICAZIONE
Protocollo Generale

6420000044332025



PGU 4433 / 2025 MD

24/10/2025

A Tutte le **Imprese Edili** iscritte alla CassaA Tutti i **Consulenti** del Lavoro**Loro Sedi**Oggetto: **Variazione Contributo Minimo A.P.E.**

Con la presente diamo seguito alla lettera circolare CNCE n. 40/2025 in cui è specificato quanto segue.

A decorrere dalla denuncia del mese di Ottobre 2025, il Contributo Minimo Mensile per l'A.P.E. - riparametrato a 160 ore e riferito a ciascun lavoratore - riportato in denuncia, passa a € 30,00.

Pertanto, qualora il calcolo del Contributo per ciascun lavoratore sia d'importo pari o superiore a € 30,00 lo stesso non trova applicazione; invece se dal calcolo ordinario scaturisce un importo inferiore è obbligatorio versare il contributo.

Si ricorda che il versamento del contributo minimo Ape non è dovuto nei seguenti casi:

1. *Inizio rapporto di lavoro successivo al 13 del mese;*
2. *Cessazione del rapporto di lavoro antecedente al 19 del mese;*
3. *Assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente di 160 e 88 ore annue), ore denunciate ad altre Casse Edili.*

Premesso quanto sopra, questa Cassa ha adeguato i programmi per la trasmissione telematica delle denunce.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Distinti saluti

Il Presidente
Giuseppe Maurici